

N° SENT
N° RGAC
N° CRON



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile, composto da

dott. Francesco Mannino Presidente
dott. Stefano Cardinali Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 54026, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 13 luglio 2015 e vertente

TRA

██████████ elettivamente domiciliato a Roma, viale ██████████ presso lo studio dell'avv.to ██████████ che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv.to ██████████ in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

E

██████████ SRL, in persona del legale rappresentante,

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: impugnazione di deliberazione assembleare.

CONCLUSIONI:

per parte attrice (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, richiamate all'udienza di p.c.): “Piaccia al Tribunale adito ... Nel merito: 1. accertare, per i motivi

tutti esposti nella narrativa che precede, l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale sociale di ██████████ assunta dall'assemblea straordinaria dei soci, con il voto contrario dell'odierno esponente, in data 30 aprile 2013; per l'effetto, 2. dichiarare l'invalidità e, comunque, annullare la deliberazione di aumento del capitale sociale di cui al punto 1 che precede. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.p.A. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta ██████████ Srl, l'attore ██████████ premesso che la società convenuta, avente ad oggetto, tra l'altro, l'esercizio della 'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie' e soggetta, ai sensi degli artt. 2497 bis e 2497 sexies c.c., all'attività di direzione e coordinamento da parte di ██████████ Srl, a sua volta socio di maggioranza della medesima società convenuta, con una quota di valore nominale che, alla data del 30/4/13, era pari a 33.750,00 euro, interamente versati, allegava che egli era socio di minoranza della società convenuta, con una quota di valore nominale pari a 11.250,00 euro, interamente versati, e corrispondente, alla data del 30/4/13, al 25% del capitale sociale; che con avviso recapitato in data 19/4/13 era stata convocata l'assemblea straordinaria dei soci - in prima convocazione per il 29/4/13 ed in seconda per il 30/4/13- al fine di discutere e deliberare, quale unico punto all'ordine del giorno, l'aumento del capitale sociale; che nelle more, esattamente in data 29/4/13, l'assemblea ordinaria dei soci aveva approvato il bilancio della società convenuta al 31/12/12, con una perdita di esercizio di 9.689,00 euro; che in occasione della predetta assemblea straordinaria del 30/4/13, su proposta dell'amministratore unico e con il voto favorevole del socio di maggioranza ██████████ Srl e quello contrario di esso attore, era stato deliberato l'aumento del capitale sociale di ██████████ Srl per un importo massimo complessivo di 60.000,00 euro e, pertanto, da 45.000,00 euro a 105.000,00 euro, attraverso l'emissione di nuove quote di pari valore nominale, riservate in opzione ai soci ai sensi di legge; che inoltre era stato stabilito in trenta giorni, decorrenti dal 30/4/13, il termine per la sottoscrizione da parte dei soci dell'aumento di capitale sociale così deliberato, con l'ulteriore previsione che, in caso di mancata sottoscrizione di quest'ultimo per l'intero entro il suddetto termine, lo stesso si sarebbe inteso aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino

a quel termine; che non aveva esercitato il diritto di opzione e, con lettera del 4/6/13, aveva chiesto all'amministratore unico di ██████████ Srl conferma circa l'avvenuta sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale nel termine stabilito, con richiesta di indicazione dei relativi sottoscrittori, del numero di quote da ciascuno di essi sottoscritte e dei versamenti effettuati; che con lettera del 5/6/13 l'amministratore unico della società convenuta gli aveva confermato l'avvenuta sottoscrizione del deliberato aumento di capitale sociale da parte del solo socio di maggioranza ██████████ Srl in data 17/5/13, in misura pari a 45.000,00 euro, di cui 44.500,00 euro versati; che pertanto, per effetto di quanto sopra, il socio di maggioranza ██████████ Srl risultava titolare di una quota del capitale sociale di ██████████ Srl pari a nominali 78.750,00 euro, di cui 78.250,00 euro versati, mentre il capitale sociale della convenuta ██████████ Srl sottoscritto e versato risultava complessivamente pari a nominali 90.000,00 euro; che la suddetta deliberazione di aumento del capitale sociale era nulla e/o annullabile e, comunque, viziata, anche per eccesso di potere, per i motivi meglio indicati in citazione, da cui si potevano desumere le ragioni, in fatto ed in diritto, che rendevano detto aumento di capitale pretestuoso, non necessario e, comunque, manifestamente eccessivo ed ingiustificato rispetto alle attuali ed effettive esigenze della società, oltre che chiaramente ostile al socio di minoranza, odierno attore. Tanto premesso, l'attore concludeva come in epigrafe riportato.

Nessuno si costituiva in giudizio per la convenuta ██████████ Srl, dichiarata contumace.

La causa era istruita documentalmente ed all'udienza del 13/7/15 era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale (60 giorni): il termine ex art. 190 c.p.c., il cui decorso è rimasto sospeso nel periodo feriale, è scaduto il 12/10/15.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la contumacia della società convenuta non costituitasi in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione (cfr. notificazione a mezzo del servizio postale in data 26/7/13).

La domanda attorea è infondata e va rigettata.

Richiamato quanto esposto in precedenza, si osserva che l'attore ha impugnato la deliberazione assembleare di ██████████ Srl del 30/4/13 con cui, nonostante il suo

voto contrario, era stato approvato l'aumento scindibile del capitale sociale da 45.000,00 euro a 105.000,00 euro, con successiva sottoscrizione da parte del socio di maggioranza ██████████ Srl di una quota dell'aumento deliberato pari a 45.000,00 euro, di cui 44.500,00 euro versati, e con conseguente 'diluizione' della partecipazione di esso attore al capitale sociale.

Al riguardo l'attore ha eccepito l'invalidità della citata deliberazione, di cui ha chiesto l'annullamento, per preteso abuso in danno del socio di minoranza, attesa la contestata arbitrarietà ed eccessività dell'aumento in parola.

Appare a questo punto aprire una breve parentesi su alcuni profili utili ai fini della decisione.

Nel campo del diritto societario, a differenza di quanto previsto in generale, l'annullamento è la regola generale, essendo invero eccezionali le ipotesi di nullità delle deliberazioni dei soci: si continuano ad utilizzare le categorie dell'annullamento e della nullità, benché l'art. 2479 ter c.c., in tema di Srl, parli genericamente di 'invalidità delle decisioni dei soci', a differenza dello specifico riferimento all'annullamento (art. 2377 c.c.) ed alla nullità (art. 2379 c.c.) in tema di deliberazioni delle assemblee di Spa.

Legittimati all'impugnazione ex art. 2479 ter, 1° comma, c.c. sono i soci che non abbiano consentito all'approvazione della delibera e tale previsione ricomprende i soci assenti, dissenzienti ed astenuti; quindi, in base al dato testuale risultante dal verbale dell'assemblea, da cui emerge il voto contrario del Renda, si deve ritenere che l'attore è pienamente legittimato all'impugnazione.

Nel caso di aumento del capitale sociale -in base alle deduzioni ed allegazioni attoree si è al di fuori delle ipotesi di operazioni straordinarie per ripianamento di perdite- è previsto che "la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti" (art. 2480, 2° comma, c.c.); è stato condivisibilmente sostenuto che, in caso di mancata liberazione di precedenti aumenti, una nuova deliberazione di aumento di capitale sarebbe valida, ma sottoposta alla condizione legale dell'integrale liberazione dell'aumento precedentemente deliberato.

Per quanto invece riguarda appunto l'eccepito abuso di maggioranza (o eccesso di potere) -unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della deliberazione assembleare e non di mera legalità formale-, si osserva, con il conforto di

condiviso insegnamento della Cassazione, che *“il vizio di una deliberazione assembleare ... costituito dal cosiddetto eccesso di potere si verifica tutte le volte in cui la delibera stessa sia stata adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l'art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, dacché' preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale”* (cfr. Cass. 9353/03).

Dunque è necessario, ai fini dell'invocato annullamento della deliberazione assembleare per eccesso di potere, provare il perseguimento e soddisfacimento dell'esclusivo interesse dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza e non, invece, dell'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni a tutti i soci, in quanto parti del contratto di società; quindi la deliberazione, per essere annullata per eccesso di potere, deve in concreto risultare priva di una propria giustificazione causale in relazione al -o meglio nell'ottica del- perseguimento degli interessi sociali (cfr. Cass. 1361/11: *“L'abuso o eccesso di potere può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare, quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto”*).

Tradizionalmente si ritiene viziata anche una deliberazione di aumento del capitale, se finalizzata esclusivamente a ledere la posizione dei soci di minoranza, mentre non ricorrerebbe una tale ipotesi nel caso in cui la deliberazione di aumento, pur se in concreto lesiva dell'interesse di uno o più soci, appaia comunque conforme all'interesse della società.

Nel caso di decisioni finalizzate a perseguire interessi particolaristici ovvero a ledere gli interessi degli altri soci, è pertanto eccezionalmente possibile, visti gli ordinari limiti al potere di controllo dell'Autorità giudiziaria quanto al merito delle deliberazioni assembleari, estendere il sindacato del Giudice anche ai motivi sottesi all'adozione di quella particolare decisione della maggioranza.

Da ultimo, va ricordato che è onere del socio asseritamente leso provare, in base a conferente allegazione, la sussistenza di fatti da cui desumere appunto il perpetrato abuso di diritto nei termini su indicati (cfr. Cass. 27387/05: *“In applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. L'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società -per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale- oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli". L'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto di voto grava sul socio di minoranza che assume l'illegittimità della deliberazione; nel concreto suo atteggiarsi, detta prova non deve ritenersi limitata ai "sintomi" dell'abuso della regola di maggioranza manifestatisi prima dell'adozione della delibera impugnata, potendo, viceversa, farsi leva su comportamenti o indizi cronologicamente successivi, in grado di rivelarne ex post la sussistenza”*).

Tornando al caso di specie, ritiene il Collegio che le doglianze di parte attrice non possano trovare accoglimento, in quanto le motivazioni, addotte in sede di assemblea straordinaria e risultanti dal relativo verbale, appaiono non manifestamente illogiche o strumentali a recare danno all'attore.

In citazione, quanto ai motivi di doglianza cui l'attore ha affidato la propria impugnazione, è stato allegato che il motivo, posto alla base dell'impugnata deliberazione assembleare, era del tutto inconsistente, pretestuoso e, comunque, palesemente inidoneo a giustificare il deliberato aumento di capitale sociale rispetto al concreto interesse della società, apparendo evidente -a dire dell'attore- che l'unico scopo perseguito era stato quello di ledere i diritti e gli interessi del socio di minoranza; che nessuna concreta esigenza giustificava il disposto aumento di capitale; che infatti nel corso dell'anno 2005, la [REDACTED] aveva

elaborato e presentato un progetto industriale teso alla realizzazione e successiva gestione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto nell'area della piana di Gioia Tauro, comprendente i Comuni di Gioia Tauro, San Ferdinando e Rosarno; che in data 16/3/05 aveva avuto avvio il lungo iter autorizzativo, necessario per la realizzazione del suddetto impianto di rigassificazione, attraverso la formulazione da parte della citata [REDACTED] dell'istanza di autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico per l'avvio della procedura; che nelle more dell'iter autorizzativo, segnatamente in data 13/5/09, la predetta [REDACTED] aveva sottoscritto con [REDACTED] Srl, odierna convenuta, e con la Regione Calabria un Protocollo d'Intesa, in forza del quale la citata [REDACTED] si era impegnata a riservare a [REDACTED] Srl, all'esito e subordinatamente all'effettiva realizzazione del terminale di rigassificazione di cui al richiamato progetto, una quantità di gas pari a 300 milioni di metri cubi all'anno, con facoltà della Regione Calabria, sempre all'esito dei lavori di realizzazione del terminale di cui sopra, di acquisire fino al 30% del capitale della predetta [REDACTED] Srl; che in alternativa era prevista la cessione da parte di quest'ultima in favore della Regione della facoltà di ritiro di una quantità di gas corrispondente alla quota sociale non rilevata; che, a seguito della sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa, il corso dell'iter autorizzativo era proseguito sino all'emissione del decreto interministeriale di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto in data 14/2/12; che il successivo 20/3/13 era intervenuto il provvedimento di concessione demaniale marittima rilasciato dal Comitato Portuale, il quale, assieme al su richiamato decreto interministeriale, aveva rappresentato il momento di chiusura del solo iter autorizzativo necessario per la futura realizzazione del terminale di rigassificazione di cui al citato progetto elaborato ed avviato da [REDACTED]; che, come si evinceva anche dalla stessa deliberazione assembleare di approvazione del bilancio della convenuta [REDACTED] Srl relativo all'esercizio chiuso al 31/12/12, a seguito del rilascio della concessione demaniale di cui sopra, la [REDACTED] era chiamata alla redazione del progetto definitivo, con recepimento di tutte le prescrizioni contenute nei pareri/nullaosta/autorizzazioni degli Enti ed Amministrazioni intervenuti nel procedimento; che in ultimo era prevista un'ulteriore fase amministrativa, consistente nella verifica di ottemperamento delle prescrizioni di cui sopra da parte dei singoli enti, nazionali e locali, intervenuti nell'ambito del relativo procedimento autorizzativo, con la

conseguenza che, solo in caso di esito positivo di tale ultima fase, la citata [REDACTED] avrebbe potuto dare concretamente avvio ai lavori di realizzazione dell'impianto di cui al richiamato progetto; che pertanto appariva evidente che il progetto di realizzazione del terminale di rigassificazione, nell'ambito del quale la convenuta [REDACTED] Srl avrebbe potuto beneficiare di una determinata quantità di gas annua da distribuire, pur risultando in corso, era ancora ben lungi dall'essere portato a compimento, atteso che - allo stato- risultava concluso il solo l'iter burocratico di raccolta dei necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta da parte dei singoli enti intervenuti nell'ambito del relativo procedimento autorizzativo; che pertanto non vi era ancora stata alcuna effettiva o certa ultimazione dei lavori di costruzione del terminale di rigassificazione, lavori che non risultavano essere stati neppure ancora avviati ovvero erano ben lontani dall'essere portati a compimento; che invero da fonti giornalistiche si parlava di completamento per fine 2017 - inizi 2018; che pertanto all'attualità non solo l'impianto non era stato ancora realizzato -e, pertanto, nessuna attività di distribuzione del gas da parte della convenuta [REDACTED] Srl era in corso nell'ambito del relativo progetto-, ma appariva ancora potenziale la stessa effettiva realizzazione del suddetto impianto; che, a fronte di tale quadro fattuale, nonostante la totale assenza di qualsivoglia attuale ed effettiva attività di distribuzione del gas da parte della convenuta [REDACTED] Srl nell'ambito del progetto avviato da [REDACTED], l'organo amministrativo della società convenuta aveva, del tutto inspiegabilmente, posto l'emissione dei citati atti amministrativi (decreto interministeriale di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto in data 14/2/12 e provvedimento di concessione demaniale marittima rilasciato dal Comitato Portuale in data 20/3/13) a giustificazione della proposta di aumento di capitale sociale; che nello stesso modo su tale ingiustificato presupposto, l'assemblea straordinaria dei soci di [REDACTED] Srl aveva proceduto alla relativa deliberazione, con il voto favorevole del socio di maggioranza [REDACTED] Srl e quello contrario di esso opponente.

Tanto premesso, appare opportuno prendere le mosse dal verbale dell'assemblea straordinaria del 30/4/13, cui aveva partecipato l'intero capitale sociale, con all'ordine del giorno la decisione sull'aumento del capitale sociale.

Dalla lettura del verbale emerge che “ ... *il presidente espone le ragioni che fanno ritenere opportuno per la società di provvedere ad un aumento scindibile del*

capitale sociale da euro 45.000 ... ad euro 105.000 e così per complessivi nominali euro 60.000 da attuarsi mediante emissione di nuove quote di pari valore nominale da offrirsi in opzione ai soci ai sensi di legge, da sottoscrivere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data odierna, con la previsione che nel caso in cui l'aumento non risulti integralmente sottoscritto entro il termine di 30 (trenta) giorni da oggi il capitale sociale debba intendersi comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte ai sensi dell'art. 2481 bis, 3° comma, c.c. ..."; che " ... il Presidente attesta, nella qualità, l'eseguibilità della prospettata operazione in quanto l'attuale capitale sociale di euro 45.000 ... risulta interamente sottoscritto e versato e che detta società non versa in alcuna delle fattispecie di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c., giusta le risultanze del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, debitamente approvato dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2013, rispetto al quale attesta non essere intervenute salienti variazioni ..."; che " ... aperta la discussione chiede la parola il socio Giancarlo Renda il quale esprime voto contrario all'approvazione della proposta delibera non ritenendosi sufficientemente informato delle ragioni di detto aumento del capitale sociale, da esso peraltro non concordato, che, pertanto ritiene non motivato ..." e che " ... il socio ██████████ Srl chiede la parola e dichiara di aver illustrato le ragioni del proposto aumento del capitale sociale anche in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio tenutasi il 29 aprile scorso, con particolare riferimento alle attività collegate all'autorizzazione ottenuta dalla società 'LNG Medgas Terminal Srl' per la costruzione e l'esercizio del terminale di rigassificazione in Gioia Tauro ..." (cfr. doc. 4 di parte attrice).

All'esito della discussione con il voto favorevole del socio ██████████ Srl e quello contrario dell'odierno attore, l'assemblea aveva deliberato " ... 1) di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 60.000 ... e pertanto da Euro 45.000 ... ad Euro 105.000 ..., mediante emissione alla pari di nuove quote di pari valore nominale riservate in opzione ai soci ai sensi di legge; 2) di stabilire: che l'aumento di capitale sociale testé deliberato dovrà essere sottoscritto dai soci entro il termine di 30 ... giorni decorrenti dalla data odierna; che qualora detto aumento di capitale non verrà interamente sottoscritto entro il suddetto termine il capitale sociale si intenderà e verrà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine onde il presente aumento è da considerare scindibile, ai sensi dell'art.

2481 bis 3° comma, c.c.; 3) di modificare l'art. 5) dello statuto sociale relativo al capitale sociale nel modo seguente: ...; 4) di delegare all'organo amministrativo ogni più ampio potere in ordine alla esecuzione del deliberato aumento di capitale sociale, compresa la facoltà di stabilire le modalità ed i termini per l'esercizio del diritto di opzione e per il versamento delle nuove quote, anche mediante compensazione volontaria, di determinare la quota di rimborso per spese di emissione, ove esistenti, delle nuove quote, la data di inizio del loro godimento, pro rata temporis, il richiamo delle percentuali non versare e di depositare il testo aggiornato dello statuto sociale ...” (cfr. citato doc. 4 di parte attrice).

In tale contesto, visto il richiamo al verbale dell'assemblea ordinaria del 29/4/13 di approvazione del bilancio dell'esercizio sociale al 31/12/12, appare utile anche richiamare il suddetto verbale da cui risulta, per quanto qui di interesse, che “ ... il Presidente prima di procedere alla trattazione di punti posti all'ordine del giorno, informa i soci che in data 14 febbraio 2012 è stato firmato il Decreto interministeriale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del Terminale di rigassificazione di GNL nell'area industriale /interportuale di Gioia Tauro – San Ferdinando – Rosarno (RC) ... Ai fini della piena operatività dell'autorizzazione, nella scansione temporale degli eventi previsti dal decreto stesso, è previsto il rilascio della concessione demaniale da parte dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro. Allo scopo la Società, con nota del 30 novembre 2012, ha provveduto a rinnovare all'Autorità Portuale la richiesta del rilascio della concessione, già presentata nel corso dell'iter istruttorio. ... In tale contesto l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha convocato un Comitato Portuale il 20 marzo 2013 che si è espresso con votazione favorevole al rilascio della concessione demaniale marittima che verrà ratificata entro giugno 2013 dalla stessa Autorità Portuale. Acquisita la concessione, la Società provvederà alla redazione del progetto definitivo, che dovrà recepire tutte le prescrizioni contenute nei pareri/nulla osta/autorizzazioni degli enti ed Amministrazioni intervenuti nel procedimento. La successiva verifica di ottemperamento delle prescrizioni da parte dei citati organismi sarà propedeutica all'avvio dei lavori che dovranno essere ultimati entro i successivi 42 mesi. Inoltre nel Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Regione Calabria in data 13 maggio 2009 vengono scanditi i seguenti impegni [REDACTED], ed ora è il momento in cui attivarsi sarà essenziale. Inoltre al punto 8 c'è l'impegno della Regione Calabria

entro 6 mesi dall'emissione del Decreto di cui al punto 7, con gli azionisti del terminale di rigassificazione, a concordare attività nel settore del risparmio energetico nonché delle energie rinnovabili. Quanto sopra indicato potrebbe essere un'occasione per la ██████ di implementare e sviluppare nuovi progetti che prendano in considerazione le nuove tecnologie ed i nuovi utilizzi della LNG. A seguito degli eventi di cui sopra, in particolare nel corso degli incontri preparatori del Comitato Portuale del 20 marzo u.s. è stata sollevata richiesta dagli Enti coinvolti a livello locale ... di revisione del contenuto del Protocollo, cercando di ottenere un maggior coinvolgimento diretto degli Enti e non attraverso la figura di coordinamento esercitata dalla Regione Calabria. In tale senso si è già avuto un primo incontro il 4 aprile con la Commissione Bilancio del Consiglio Regionale, presente anche Confindustria e OO.SS., dove il tema è stato solo accennato e rinviato per essere approfondito. ██████ a questo punto, oltre alle attività di analisi del Protocollo, dovrà svolgere una serie di attività che la vedranno coinvolta in prima persona, ciò considerando il fatto che la stessa è uno dei firmatari del Protocollo ...” (cfr. doc. 3 di parte attrice).

Ritiene il Collegio, alla luce del contenuto degli atti prodotti dallo stesso attore, che non risulta condivisibile in alcun modo la tesi attorea della pretesa assoluta inconsistenza e pretestuosità del motivo posto alla base della deliberazione, oggetto di causa; infatti, anche a voler ritenere che non sia stato ancora completato l'impianto di rigassificazione e che ancora alcuna attività di distribuzione o commercializzazione del gas sia stata posta in essere da parte dell'odierna convenuta -sul punto l'attore ha peraltro prodotto solo una pagina del quotidiano 'Il Sole 24 ore', con riferimento alla chiusura dei cantieri nel 2017 o ai primi del 2018 (cfr. doc. 10 di parte attrice)-, è innegabile che anche in questa fase propedeutica sia opportuna una società che, anche attraverso una maggiore capitalizzazione, possa essere interlocutore credibile con le strutture pubbliche e private coinvolte nell'operazione di Gioia Tauro, anche in vista delle possibili ulteriori iniziative imprenditoriali nel campo del risparmio energetico e delle energie rinnovabili (cfr. citato doc. 3).

Si tratta di deliberazione connessa a scelte imprenditoriali non sindacabili da parte del giudice se non nel caso di scelte manifestamente illogiche o avventate, mentre nel caso di specie l'aumento di capitale è proprio finalizzato all'operazione in essere, connessa al Protocollo d'Intesa sottoscritto con ██████ e la Regione Calabria in data

13/5/09 e nella prospettiva appunto, ormai prossima (fine 2017-inizi 2018), della realizzazione ed operatività del terminale di rigassificazione, nonché appunto delle possibili iniziative imprenditoriali ‘collaterali’.

Alla luce di quanto emerge dal contenuto dei richiamati atti e dalle sottese scelte imprenditoriali, non rileva, in senso ostativo a quanto detto, che la ██████████ Srl non sia concretamente impegnata nella realizzazione materiale del progetto e che, come emergerebbe anche dalla richiamata relazione del progetto di realizzazione del terminale di rigassificazione, elaborato e presentato ██████████ (cfr. doc. 8), la stessa sarebbe una mera “ ... società regionale di commercializzazione del gas promossa dal socio Fondatore di ██████████... ” (cfr. citato doc. 8, pag 30, nota in calce) e come tale destinata ad intervenire in concreto solo al momento dell’avvenuta realizzazione dell’impianto (cfr. anche doc. 11: nota integrativa al bilancio al 31/12/12).

A soluzioni differenti non si perviene, seguendo le ulteriori deduzioni di parte attrice, neanche prendendo in considerazione il fatto che l’assemblea straordinaria dei soci di ██████████ Srl abbia deliberato l’aumento del capitale sociale, nonostante che il bilancio al 31/12/12 avesse registrato (cfr. citato doc. 3) una perdita pari a 9.689,00 euro.

Sul punto va osservato che la perdita non è tale -nulla risulta anche solo allegato- da rendere necessari gli interventi straordinari sul capitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2482 bis e ter c.c..

Inoltre non va dimenticato, come emerge dalla nota integrativa al bilancio al 31/12/12, che si dava ivi atto, dopo il richiamo all’iter connesso all’operazione sul rigassificatore di Gioia Tauro ed al Protocollo d’Intesa, che in data 23/1/12, a seguito della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, si erano riuniti i soci per procedere alla delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale per un valore di 45.000,00 euro; quindi, benché -a detta dell’attore- la società non fosse operativa, è emerso che vi erano state perdite e bilanci chiusi in perdita, per cui la deliberazione oggetto di impugnazione non è priva di giustificazione quanto alla ritenuta opportunità di dotare la società di nuova finanza in vista delle ricordate operazioni imprenditoriali.

Da ultimo l’attore ha richiamato, a sostegno della tesi dell’abuso del diritto, il preteso contesto di diffusa ostilità nei suoi confronti, quale appunto socio di minoranza.

Al riguardo l'attore ha allegato che era stato socio di minoranza di [REDACTED] Srl sin dalla costituzione della stessa (21/3/06); che, quando erano state poste le basi per la costituzione della predetta società, nel relativo progetto, elaborato dall'advisor [REDACTED] su incarico della [REDACTED], era stato individuato un modello di composizione della compagine sociale che individuava -da un lato- i soggetti che avrebbero dovuto partecipare al capitale sociale di [REDACTED] e -dall'altro- le percentuali di distribuzione delle singole quote di partecipazione al capitale medesimo; che in particolare la suddivisione delle quote, così individuata dal proposto modello, prevedeva che il 25% del capitale sociale rimanesse in capo alla "Società promotrice" [REDACTED] Srl, di cui esso attore era legale rappresentante), mentre il restante 75% fosse, secondo diverse percentuali, ripartito, rispettivamente, tra "Regione o Enti ed Istituzioni" (30%), "operatore nazionale" (5%), "istituto finanziario" (5%) ed "imprenditori locali" (35%); che sulla base di detto modello organizzativo aveva deciso di aderire alla costituzione della società, acquistando, in parte attraverso la società di cui lo stesso era legale rappresentante ed in altra parte in proprio, la quota del 25% del capitale sociale di [REDACTED] Srl, così come individuata e definita nel citato progetto; che, nonostante detto progetto, né il precedente socio di maggioranza di [REDACTED] Srl, ossia la [REDACTED], né tantomeno l'attuale socio di maggioranza, ossia la [REDACTED] Srl, quale società cessionaria della quota di appartenente al precedente socio di maggioranza, avevano proceduto alla dismissione della propria quota in favore dei soggetti individuati nell'originario progetto alla base della costituzione della società, mantenendo così nel tempo una quota di partecipazione maggioritaria, peraltro progressivamente accresciuta negli anni, sino a superare, da ultimo, il 75% del capitale sociale; che nel tempo detti soci avevano, altresì, mantenuto condotte univocamente preordinate a consolidare progressivamente la propria posizione maggioritaria nella società e, per contro, ad indebolire la sua posizione di socio di minoranza; che questo piano, in particolare, era stato realizzato, dapprima, attraverso un sempre più diffuso mancato coinvolgimento di esso attore nella partecipazione alla vita sociale e, da ultimo, attraverso l'impugnata deliberazione di aumento di capitale sociale, effettuata al solo evidente scopo di indebolire ulteriormente la sua posizione, attraverso la riduzione della propria quota di partecipazione.

Al riguardo, a prescindere da ogni altra considerazione, va peraltro osservato (cfr. doc. 1: visura CCIAA della ██████████ Srl) che il capitale sociale, prima del ricordato aumento oggetto di impugnazione, aveva un valore nominale di 45.000,00 euro, di cui 11.250,00 euro (pari al 25%) era intestato al ██████████, odierno attore, e 33.750,00 euro (pari al 75%) alla ██████████ Srl; quindi, prima del ricordato aumento della cui non pretestuosità si è detto, il Renda aveva la partecipazione sociale (25%) pari a quella originariamente indicata nel progetto di costituzione e non emerge, prima della deliberazione di aumento del capitale, alcuna iniziativa tendente alla diluizione della partecipazione del predetto. Non rileva, in quanto priva di pregiudizio per l'attore, che la quota della ██████████ Srl fosse ancora pari al 75% e non avesse provveduto alla ripartizione in favore dei soggetti indicati nel ricordato progetto.

In tale contesto fattuale, non risulta inoltre nulla allegato in ordine alla ricordata deliberazione dei soci del 23/1/12 con cui si era proceduto, previo abbattimento del capitale sociale per perdite, alla ricostituzione del capitale stesso a 45.000,00 euro (cfr. citato doc. 11: nota integrativa al bilancio al 31/12/12): se fosse vera la tesi dell'attore in ordine ad una sua progressiva esautorazione o emarginazione, costui avrebbe, p.es., dovuto eccepire la pretestuosità delle perdite, in ipotesi finalizzate solo a procedere alla ricostruzione del capitale sociale e quindi ad imporre esborsi al socio di minoranza.

Alla luce delle superiori osservazioni non appare pertanto manifestamente irragionevole, quale decisione sottesa ad una precisa scelta imprenditoriale, né meramente strumentale a sostenere una condotta volutamente a danno dell'attore la decisione dell'assemblea di dotare la società di nuove risorse finanziarie per far fronte agli impegni assunti a margine del progetto del rigassificatore di Gioia Tauro e delle possibili ulteriori iniziative imprenditoriali in loco.

La domanda attrice va pertanto rigettata.

Nulla va deciso sulle spese di lite, attesa la contumacia della società convenuta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia della convenuta ██████████ Srl;
- rigetta la domanda dell'attore ██████████
- nulla va deciso sulle spese.

Così deciso a Roma, 2/2/16

il Presidente

dott. Francesco Mannino

il Giudice estensore

dott. Francesco Remo Scerrato